

Circolare Settembre 2016

Oggetto: **Accordo Stato Regioni 07/07/2016 Chiarimenti sulla validità dei corsi on line**

I CORSI PER LAVORATORI DI RISCHIO MEDIO E ALTO – RLS – ADDETTO ANTINCENDIO E 1° SOCCORSO NON SONO PIÙ VALIDI SE EROGATI ON LINE

Ai Soggetti Interessati

Riteniamo utile condividere la nostra interpretazione (con indicazione dei riferimenti normativi) del “nuovo” Accordo Stato Regioni del 07/07/2016.

Lo scopo dell’attuale norma è quello di chiarire il precedente Accordo del 21/12/2011 in materia di Formazione per gli RSPP e per i Lavoratori, aggiungendo esplicite indicazioni circa le modalità di formazione on line anche degli Addetti Antincendio e Primo Soccorso.

La sensazione che abbiamo avuto è che la volontà del Legislatore sia stata quella di morigerare e regolamentare la delicata formazione ai lavoratori, in un campo così sensibile come la “Sicurezza sul Lavoro”.

Negli ultimi anni, infatti, numerose aziende, prive di competenza e di concreta esperienza in materia, si sono improvvisate centri di formazione di corsi on line, erogando in FAD sia le ore di teoria che le esercitazioni pratiche, definendo gli attestati così conseguiti validi ai sensi di Legge: da oggi non si potrà più.

La nostra “politica” di formazione, da sempre sostenitrice della fase **in aula** alla presenza del docente, indipendentemente dalle “comode” interpretazioni normative, trova ora piena coerenza con i riferimenti legislativi di cui all’oggetto.

Già nel 2010 anche la Regione Veneto emanava una FAQ in cui confermava che:

- *per quel che concerne la formazione degli **Addetti al servizio antincendio**, [..omissis..] la fase di esercitazione pratica - in considerazione delle implicazioni di carattere operativo che caratterizzano il ruolo in esame - **debba essere effettiva e non possa venire svolta unicamente con supporti audiovisivi;***
- *in ordine alla formazione degli **Addetti al pronto soccorso aziendale** [..omissis..] mentre risulta **OLTREMODO OPPORTUNO** che la capacità di intervento sul campo **sia acquisita mediante esercitazioni pratiche** (anche in questo caso viste le caratteristiche operative del ruolo considerato);*
- *In termini generali si ritiene, comunque, opportuno che i percorsi di formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro **vengano svolti prediligendo lezioni in aula ed un approccio di carattere operativo con esercitazioni pratiche**, al fine di garantire maggior efficacia nell’acquisizione delle nozioni trasmesse e nell’apprendimento di comportamenti **volti a realizzare una concreta tutela della salute dei lavoratori.***

Riportiamo di seguito le specifiche dell'Accordo Stato Regioni in premessa che maggiormente delineano le differenze con il passato:

1. REQUISITI DEI DOCENTI (Punto 3 Accordo Stato Regioni 07/07/2016).

Il primo importante elemento imposto consiste nelle competenze del **personale docente**, che deve essere in possesso dei requisiti richiesti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013 “**Criteri Qualificazione Formatori**”.

2. DEFINIZIONE DI E-LEARNING (All. 2 Let. D) Punto 2 Accordo Stato Reg. 07/07/16)

L'allegato 2 determina le caratteristiche tecniche di una piattaforma e-learning, ma soprattutto indica le varie possibili modalità di erogazione di un corso: “**forum, chat, classi virtuali, posta elettronica, webinar, videolezioni, etc.**”: riteniamo che ulteriore precisazione voglia proprio mirare a chiarire ancor di più, laddove ce ne fosse bisogno, che se non c'è un docente fisico il corso va definito **ON LINE** e, quindi, soggetto alle limitazioni di cui al successivo Punto 3.

3. FORMAZIONE ON LINE (Allegato V Accordo Stato Regioni 07/07/2016).

Vengono normate e precisate le modalità e le tempistiche di utilizzo dell'e-learning, con notevoli differenze rispetto al passato: riportiamo una tabella riepilogativa:

FIGURA	RIFERIMENTO NORMATIVO	EROGABILE ON LINE
RLS	Art. 37 D.Lgs. 81/08	NO*
Lavoratore rischio basso	Accordo Stato Regioni 21/12/2011	PARZIALE (solo 4h formazione base)
Lavoratore rischio medio	Accordo Stato Regioni 21/12/2011	NO
Lavoratore rischio alto	Accordo Stato Regioni 21/12/2011	NO
Addetto Antincendio	D.M. 10/03/98	NO
Addetto Primo Soccorso (sia formazione che aggiornamento)	D.M. 388/03	NO

*il divieto sussiste fino ad eventuali modifiche dei CCNL di riferimento

Per quanto non ci risultino ancora sanzioni per attestati illegittimamente erogati on line (è una norma appena emanata), Vi invitiamo a valutare attentamente, da oggi in poi, le modalità di conseguimento degli attestati onde evitare di incorrere nelle ben note sanzioni del D.Lgs. 81/08.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento o confronto.